SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1508)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VITALONE, SCARDACCIONE, FIMOGNARI e PACINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 LUGLIO 1981

Indennità e rimborso spese spettanti ai cancellieri degli uffici giudiziari per la redazione degli inventari

ONOREVOLI SENATORI. — Nella materia giudiziaria si procede ad inventario, com'è noto, nei casi previsti dall'articolo 769 del codice di procedura civile e dall'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

L'inventario viene eseguito dal cancelliere, il quale vi può procedere sia durante che fuori del normale orario di ufficio.

Poichè si tratta di operazioni complesse, che si protraggono nel tempo e che si svolgono nei luoghi più diversi, gli inventari, in tutti gli uffici giudiziari, vengono eseguiti fuori dell'orario di ufficio.

Per queste prestazioni extra ufficio al cancelliere spetta un compenso, posto a carico della parte richiedente, che, secondo la legge vigente (articolo 9 della legge 28 luglio 1960, n. 777), è « pari a quello stabilito per il lavoro straordinario ».

Tale compenso è commisurato alle ore di lavoro impiegate nella « compilazione » dell'inventario.

Riteniamo che questa normativa riguardante il compenso vada radicalmente modificata per tre principali ragioni:

1) perchè il compenso, così come disciplinato, si rivela fortemente sperequato, in quanto, essendo riferito al criterio del lavoro straordinario *sic et simpliciter*, viene a collegarsi strettamente alla qualifica rivestita dal funzionario procedente.

Così, se a eseguire l'inventario è il cancelliere (qualifica iniziale del ruolo dei funzionari delle cancellerie giudiziarie) il compenso orario spettante è di lire 3.660 lorde; se è il direttore aggiunto (qualifica intermedia del ruolo medesimo) il detto compenso sale a lire 5.040; se è il dirigente superiore (qualifica massima, sempre del detto ruolo) il compenso orario, sempre al lordo delle ritenute fiscali, arriva a lire 6.900.

Siamo, cioè, in presenza di un meccanismo che alla qualifica massima fa pressochè raddoppiare il compenso minimo.

E questo — si noti bene — in relazione e a fronte di una prestazione di identico valore e contenuto giuridico, che discende da una funzione (prettamente notarile) posseduta in eguale grado e misura da ciascun funzionario;

2) perchè si verifica una differenziazione di costi ingiustificata.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

È da tenere ben presente che la prestazione inerente all'inventario viene effettuata esclusivamente nell'interesse dei terzi, vuoi parte richiedente (articolo 769 del codice di procedura civile), vuoi creditori del fallito (articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), i quali, per legge, ne debbono sopportare il costo. Ora si ha che, proprio per quanto innanzi evidenziato, questo costo varia a seconda che l'inventario venga redatto da uno o da altro funzionario, sol che vi sia differenziazione di qualifica. È giusto chiedersi perchè, a parità di lavoro, un inventario debba costare di più e uno di meno.

Anche questa incongruenza va eliminata;

3) perchè non si tiene alcun conto di taluni fattori che sempre accompagnano la prestazione del cancelliere.

Il lavoro di inventario, come già sottolineato, si svolge sempre lontano dall'ufficio ove il funzionario presta servizio, nei luoghi più disparati: opifici, magazzini, negozi, private abitazioni, cantieri. È evidente che un lavoro siffatto comporta disagi e richiede ogni volta sacrifici di vario genere, non ultimo quello del tempo necessario per raggiungere le località e per fare ritorno in sede.

Ebbene, la normativa vigente, che rapporta il compenso strettamente al tempo impiegato nella compilazione dell'inventario, non tiene alcun conto di questi fattori. Tanto è vero che una recente ispezione ministeriale, effettuata nel tribunale di Roma, osserva che non è legittimo, in sede di inventario, computare ai fini della retribuzione i tempi spesi per raggiungere il luogo di svolgimento delle operazioni.

Appare sin troppo chiaro che una normativa come quella in esame, mentre da un lato richiede al funzionario sacrifici e impiego di tempo notevoli, dall'altro non offre alcuna contropartita.

Con il presente disegno di legge si propone un'equa soluzione anche di questo aspetto del problema, accordando un giusto indennizzo per i sacrifici ed i disagi cui il funzionario deve sottoporsi.

È per questo che il corrispettivo della prestazione richiesta al cancelliere non assume più il nome di « compenso », ma quello più appropriato di « indennità ».

In particolare, il disegno di legge prevede:

— all'articolo 1, la corresponsione di una indennità di lire 30.000 per ogni seduta di inventario. Ogni prestazione lavorativa ha la durata temporale di due ore e viene chiamata « seduta ». Considerati i tempi di andata e ritorno, la seduta, in media, richiede l'impiego di quattro ore di tempo. Sicchè, tenuti presenti anche i disagi e i sacrifici connessi, la misura della indennità appare equa, anche perchè gli oneri fiscali la riducono, all'incirca, di un terzo.

Il tempo lavorativo massimo non può superare le quattro ore giornaliere. Si rientra così in un criterio di carattere generale.

Si accorda la facoltà di protrarre la prestazione oltre le due ore costituenti la seduta. In tale caso sia la terza ora che la quarta sono retribuite con un quinto della indennità base. Per quattro ore lavorative, che richiedono l'impiego di almeno sei ore di tempo, l'indennità ascende a lire 42.000 lorde: come a dire un netto di circa lire 30.000, cioè lire 5.000 orarie per un arco di tempo di sei ore almeno. Il che appare equo, valutati anche i disagi e i sacrifici richiesti. Lo stesso criterio di equità è stato seguito per i casi, del tutto eccezionali ma ricorrenti, in cui il tempo speso non raggiunge l'unità temporale di due ore (penultimo comma). L'onere della indennità rimane a carico dei terzi, nel cui interesse viene eseguito l'inventario;

— all'articolo 2, il rimborso delle spese effettivamente sostenute, sia per eventuali acquisti inerenti all'attività di inventario che per l'accesso nei luoghi in cui si trovano i beni da inventariare.

Per quanto riguarda l'accesso viene data facoltà al funzionario di usare il mezzo proprio. In epoca di uso generalizzato dell'automobile, questa concessione legislativa tende a facilitare il raggiungimento dei luoghi e a far risparmiare tempo. D'altra parte, il rim-

borso delle spese, fissato nella misura forfettaria di lire 5.000, è assai contenuto; esso copre appena il costo del carburante consumato da una autovettura di media cilindrata per un percorso, in città, di circa 30 chilometri. È per questo che per distanze eccedenti i 30 chilometri ci si riporta al criterio fissato dalla legge 26 luglio 1978, n. 417;

— all'articolo 3, la variabilità e della indennità e del rimborso forfettario delle spese. Sia l'una che l'altro aumentano annualmente, come possono anche diminuire, in proporzione alle variazioni percentuali dei prezzi al consumo, in conformità dei dati forniti dall'ISTAT.

Questo meccanismo rende la normativa sempre attuale.

La facoltà data al giudice che procede alla liquidazione (comma secondo) di aumentare di un quarto la indennità prevista nel primo comma dell'articolo 1, in casi ben determinati, ha lo scopo di adeguare la legge a particolarissime situazioni;

— all'articolo 4, la incompatibilità tra indennità e compensi che possano essere corrisposti dalla pubblica amministrazione per lavoro svolto nel medesimo periodo di tempo e cioè fuori del normale orario di ufficio. E cioè o si effettuano prestazioni extra ufficio per il privato o si effettuano per la pubblica amministrazione; mai per l'uno e l'altra nello stesso giorno. Questa è la ragione per cui viene stabilito che le due retribuzioni non sono cumulabili.

La incompatibilità, invece, non sussiste allorchè si ha diritto al trattamento di missione previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, giacchè l'indennità relativa assolve a tutt'altra funzione. Anche la indennità di missione, essendo strettamente legata all'attività di inventario, grava sul terzo.

È appena il caso di osservare che dalla legge proposta non deriverebbe alcun onere per l'erario.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai funzionari delle cancellerie giudiziarie, incaricati di redigere l'inventario a norma dell'articolo 769 del codice di procedura civile o dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, spetta, se vi procedono fuori del normale orario di ufficio, una indennità, al lordo delle ritenute fiscali, di lire 30.000 per ogni seduta.

La seduta è di due ore di lavoro effettivo.

Nel verbale di inventario deve essere indicata, per ciascuna seduta, a pena di decadenza dal diritto alla indennità, sia l'ora di inizio che quella di fine delle operazioni.

Nella redazione di ogni inventario che dia luogo alla riscossione della indennità non possono essere impiegate più di quattro ore giornaliere di lavoro.

Per ciascuna ora di lavoro successiva alle prime due, costituenti la seduta, la indennità prevista nel primo comma è maggiorata di un quinto.

Se, in casi eccezionali, che devono risultare dal verbale di inventario, il tempo impiegato nelle operazioni è inferiore alle due ore, ma superiore alla mezz'ora, la indennità di cui al primo comma del presente articolo è ridotta di un terzo.

La indennità di cui al presente articolo è liquidata dal giudice ed è posta a carico della parte richiedente, se si procede a norma dell'articolo 769 del codice di procedura civile, e a carico del fallimento, se si procede a norma dell'articolo 87 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Ai funzionari, che procedono a norma dell'articolo precedente, compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute, sia per l'acquisto di carta bollata, pagamento di diritti, eccetera, sia per l'accesso nei luoghi

in cui si svolgono le operazioni di inventario, da effettuarsi con i mezzi destinati in modo regolare a pubblico servizio oppure con l'uso del mezzo proprio.

Al funzionario, che faccia uso del mezzo proprio, spetta un rimborso spese nella misura forfettaria di lire 5.000 per ogni seduta, se le operazioni di inventario si svolgono nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario in cui egli presta servizio, e di un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, se si svolgono fuori del comune o anche nel comune, purchè a distanza di non meno di 15 chilometri dalla sua abitazione.

Art. 3.

La indennità e il rimborso forfettario delle spese, di cui alla presente legge, variano annualmente in misura proporzionale alla variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo, secondo il rilevamento ISTAT.

Per le prestazioni di particolare complessità e difficoltà o che si svolgano eccezionalmente in ore notturne o festive o in luoghi particolarmente disagiati, che debbono risultare nel verbale di inventario, la indennità di cui al primo comma dell'articolo 1 può essere aumentata di un quarto dal giudice che procede alla liquidazione.

Art. 4.

La indennità di cui alla presente legge non è cumulabile con i compensi eventualmente corrisposti dalla pubblica amministrazione per lavoro svolto durante il medesimo periodo di tempo; è cumulabile, invece, con il trattamento economico previsto dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, il quale, ove competa, è posto anch'esso a carico della parte richiedente o del fallimento.

Art. 5.

Sono abrogati gli articoli 9 e 10 della legge 28 luglio 1960, n. 777.